



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 129/12/CSP

**ESPOSTO A FIRMA DEI CANDIDATI SINDACI AL COMUNE DI GENOVA,
ROBERTO DELOGU – PARTITO COMUNISTA, GIUSEPPE VISCARDI –
MIL, ARMANDO SIRI – PARTITO ITALIA NUOVA NEI CONFRONTI
DELL’EMITTENTE RADIOTELEVISIVA PRIMOCANALE PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 28/2000 E DELLA DELIBERA
43/12/CSP DEL 15 MARZO 2012**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 maggio 2012;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e, in particolare, gli articoli 11 *quater* e 11 *quinquies*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell’art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i*

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giorni 6 e 7 maggio 2012” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTO l'esposto in oggetto del 2 maggio u.s. (ns. prot. 20352), con il quale i candidati Sindaci al Comune di Genova, Roberto Delogu, Giuseppe Viscardi e Armando Siri hanno denunciato la violazione delle disposizioni in tema di par condicio da parte dell'emittente televisiva locale Primocanale per non aver concesso pari visibilità e pari spazi ai diversi candidati nel corso della campagna elettorale e segnalando, in particolare, che la suddetta emittente avrebbe organizzato per il giorno 2 maggio in prima serata una diretta televisiva dal Palazzo Ducale di Genova, invitando al confronto solo 6 dei 13 candidati alla carica di Sindaco di Genova;

VISTA la nota del 4 maggio 2012 (prot. n. 21051) a firma del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria con la quale è stato comunicato che *“l’iniziativa contestata nell’esposto in oggetto non si è tenuta a seguito di contestazione della manifestazione stessa da parte di alcuni firmatari dell’esposto”*;

VISTA la nota del 4 maggio 2012 (prot. n.21259) con la quale il predetto Comitato, nel trasmettere la documentazione acquisita nel corso degli accertamenti istruttori, ha rilevato che a seguito della sospensione dell'evento del 2 maggio *“siano venute meno, al momento, le motivazioni avanzate nell’esposto dai segnalanti e, di conseguenza, senza entrare nel merito della problematica, si ritiene non più necessario proseguire nell’iter istruttorio ai fini di valutare la presunta violazione della normativa sulla par condicio da parte dell'emittente Primocanale”*.

VISTE le controdeduzioni, trasmesse dall'emittente Primocanale in data 2 e 3 maggio 2012, nelle quali si precisa, in sintesi, quanto segue:

- Primocanale è una società privata con azionisti privati: è un'emittente di informazione, sulla quale tuttavia non gravano obblighi di servizio pubblico come la Rai;
- pur contestando in toto l'attuale legge sulla par condicio, Primocanale, nella consapevolezza di dover dare spazio a tutti i candidati, ha ritenuto più utile per il pubblico, *“per fornire una buona informazione”*, dividere le trasmissioni in due parti in quanto sarebbe stato impossibile mettere insieme i 13 candidati in un'unica trasmissione;
- pertanto, pur sostenendo costi maggiori, ha deciso di organizzare due trasmissioni, l'una l'1 maggio e l'altra il 2 maggio, in onda nella stessa fascia oraria, anche allo scopo di assicurare un tempo maggiore a ciascun candidato;
- ai fini della normativa sulla par condicio non rileva il luogo di produzione, ma solo lo spazio assegnato a ciascun candidato;
- alla trasmissione dell'1 maggio gli esponenti non si sono presentati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'emittente Primocanale realizza programmi di informazione, e non di comunicazione politica, i quali trovano disciplina nell'art. 9 della delibera n. 43/12/CSP e, ciononostante, ha riservato spazi a tutti i candidati in ugual misura;
- la trasmissione del 2 maggio non ha avuto luogo a causa delle condotte poste in essere dai segnalanti e dai loro sostenitori, come risulta dal filmato allegato;

CONSIDERATO che nell'esposto è stata genericamente lamentata la violazione della legge n. 28/00 da parte dell'emittente Primocanale per non aver concesso pari visibilità a tutti i candidati Sindaci di Genova e, specificamente, ai segnalanti, senza tuttavia circostanziare gli episodi in cui la pretesa lesione si sarebbe prodotta;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11 *quater* della legge n. 28/00 "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, primo comma, della delibera n. 43/12/CSP nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

PRESO ATTO della sospensione dell'evento del 2 maggio organizzato dall'emittente Primocanale, oggetto dell'esposto *de qua*;

RILVATO che la condotta segnalata, asseritamente in violazione della legge n. 28/00, non si è realizzata;

RITENUTO di aderire alle conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria relativamente all'evento del 2 maggio 2012 oggetto dell'esposto;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

il non luogo a provvedere in relazione all'esposto *de quo* per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria.

Roma, 7 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Marusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola